

Associazione Italiana Ingegneri Clinici

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE SCOPI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

È costituita un'associazione apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro denominata "Associazione Italiana Ingegneri Clinici", o più brevemente "AIIC", che agisce su base nazionale ed internazionale.

L'Associazione, ha lo scopo di contribuire alla diffusione della conoscenza e all'avanzamento delle conoscenze scientifiche, tecniche ed organizzative nel campo dell'Ingegneria Clinica.

In particolare, l'Associazione tutela la figura professionale dell'Ingegnere Clinico e ha la finalità di diffondere i Servizi di Ingegneria Clinica all'interno delle aziende sanitarie come elemento di governo delle tecnologie sanitarie.

L'Associazione perseguirà i propri scopi svolgendo ogni attività compatibile con essi, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la diffusione negli ambienti istituzionali sanitari, scientifici, industriali e culturali italiani della conoscenza dei problemi, delle tecniche e dei risultati ottenuti in questo campo;
- b) la promozione dell'attività di ricerca;
- c) la costituzione e la partecipazione a gruppi di lavoro, anche finalizzati alla formulazione di testi normativi da sottoporre alle istituzioni competenti;
- d) la collaborazione con enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, scientifici, tecnici o di documentazione aventi scopi analoghi al proprio ed in particolare con le associazioni di Ingegneria Clinica di altri paesi;
- e) la promozione di eventi di formazione, aggiornamento e divulgazione nel campo dell'Ingegneria Clinica;
- f) l'organizzazione di un convegno annuale nonché di meeting, seminari, dibattiti e conferenze a livello nazionale e internazionale;
- g) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni e produzioni realizzate su qualsiasi supporto (audio, video, cd-rom, etc.).

L'Associazione potrà, inoltre, compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni relative, ritenute necessarie e/o opportune al raggiungimento del proprio scopo.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini di quanto disciplinato nel presente Statuto si considerano valide le seguenti definizioni:

- a) *Ingegneria Clinica*: area dell'Ingegneria Biomedica che comprende le applicazioni di concetti e tecnologie proprie dell'Ingegneria per migliorare la qualità del servizio sanitario soprattutto per quanto dipende dalla sua organizzazione e dalla appropriata acquisizione e gestione di apparecchiature nonché per sviluppare ed adattare sistemi

informativi ospedalieri e reti di telemedicina.

b) *Ingegnere Clinico*: il professionista che – sia all'interno di una organizzazione sanitaria pubblica o privata (Area Ospedaliera) sia tramite società di servizi o attività professionali (Area Servizi) – partecipa alla cura della salute garantendo un uso sicuro, appropriato ed economico della strumentazione e delle attrezzature biomedicali ed info-telematiche clinico-assistenziali in uso nei servizi socio-sanitari (sia all'interno dei presidi ospedalieri che nelle strutture distribuite di cura ed assistenza domiciliare) esercitando, tra le altre, le seguenti attività:

- valutazione di tecnologie sanitarie e sistemi sanitari con le metodologie del "health technology assessment";
- programmazione degli acquisti di tecnologie;
- valutazione degli acquisti di tecnologie;
- gestione delle tecnologie e progettazione funzionale;
- collaudi di accettazione;
- gestione della manutenzione e delle attività conseguenti;
- gestione della sicurezza delle tecnologie;
- controlli di sicurezza e funzionalità;
- formazione sull'utilizzo delle tecnologie;
- integrazione delle tecnologie nell'ambiente ospedaliero;
- informatica clinica ed "Information Technology";
- ricerca tecnico-scientifica ed economico gestionale;
- sviluppo di *software*, procedure e dispositivi medici.

c) *Servizi di Ingegneria Clinica*: servizi necessari alla individuazione e definizione di bisogni, programmi ed indirizzi da rendersi sia nei confronti delle Direzioni delle organizzazioni sanitarie, al fine del governo aziendale delle tecnologie sanitarie, che nei confronti del mercato.

d) *Laurea in Ingegneria (cosiddetta "breve")*: titolo accademico rilasciato al termine di ogni percorso universitario di durata inferiore ai 5 anni, che ai sensi del Regolamento attuativo del presente Statuto venga considerato attinente agli scopi dell'Associazione.

e) *Laurea Specialistica in Ingegneria*: titolo accademico rilasciato al termine di ogni percorso universitario di durata pari o superiore ai 5 anni, che ai sensi del Regolamento attuativo del presente Statuto venga considerato attinente agli scopi dell'Associazione.

ART. 3 - I SOCI

L'Associazione è aperta ad ogni persona fisica e giuridica che sia in possesso dei requisiti specificati nel seguito.

Categorie di soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

Socio Candidato: ogni persona fisica che, pur non avendo ancora conseguito tutti i requisiti necessari per accedere alla Categoria del socio frequentatore o ordinario, stia completando il percorso che lo porterà a conseguirli.

Socio Osservatore: ogni persona fisica che condivida i principi e le finalità dell'associazione, pur non disponendo dei requisiti per esservi ammesso all'interno delle altre Categorie.

Socio Frequentatore: ogni persona fisica che eserciti le attività inerenti l'Ingegneria Clinica e che sia in possesso della Laurea in Ingegneria ovvero della Laurea Specialistica in Ingegneria e di almeno un anno di esperienza professionale inerente l'Ingegneria Clinica.

Socio Ordinario: ogni persona fisica che eserciti le attività inerenti l'Ingegneria Clinica, che abbia almeno due anni di esperienza professionale inerente l'Ingegneria Clinica e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti ulteriori:

- Laurea Specialistica in Ingegneria,
- Laurea in Ingegneria e almeno quattro anni addizionali di esperienza professionale inerente l'Ingegneria Clinica,
- certificazione di "Ingegnere Clinico" riconosciuta da AIIC.

Socio Ordinario Senior: ogni socio ordinario con Laurea Specialistica in Ingegneria, purché iscritto da almeno 5 anni ed in regola con tutti i requisiti di appartenenza, può essere inserito in questa Categoria a riconoscimento di contributi rilevanti alla professione ed alle attività dell'Associazione; ciò secondo le modalità pratiche (modulistica, punteggi, etc.) stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea per la valutazione delle domande pervenute.

Socio Onorario: una persona fisica che si sia distinta per particolari meriti o abbia promosso attività di rilievo nel settore dell'Ingegneria Clinica su nomina del Consiglio Direttivo.

Socio Sostenitore: persone fisiche o Enti, Istituti, Dipartimenti Universitari, Aziende o organizzazioni affini interessate all'attività dell'Associazione e che ne condividano i principi.

Sulle richieste di iscrizione e sull'inserimento nelle singole Categorie di soci delibera il Consiglio Direttivo; nel caso di aspiranti soci stranieri, il Consiglio Direttivo valuta l'equipollenza dei titoli presentati.

Quote associative

Il Consiglio Direttivo stabilisce anno per anno l'importo delle quote associative per ciascuna Categoria di soci con importi crescenti rispetto al seguente ordine delle Categorie di soci: candidato, osservatore, frequentatore, ordinario e ordinario *senior*, sostenitore. I soci onorari non sono soggetti al versamento delle quote associative.

I soci che non siano in regola con il versamento delle quote associative sono considerati in "stato inattivo" per un periodo massimo di tre anni consecutivi. I soci in

“stato inattivo” non hanno diritto al voto in Assemblea, ad usufruire dei servizi e delle attività dell’Associazione e a ricoprire cariche negli Organi dell’Associazione.

Un socio che sia momentaneamente disoccupato, ma stia attivamente cercando occupazione come Ingegnere Clinico, può altresì far richiesta di essere posto in “stato inattivo” e, conseguentemente, di essere esonerato dal versamento della quota associativa - purché in regola col versamento sino a quel momento - conservando l’inserimento nella Categoria di appartenenza per un periodo massimo di due anni.

Il Regolamento attuativo del presente Statuto stabilisce gli eventuali altri casi in cui i soci possono essere esonerati dal versamento della quota associativa nonché le modalità di pieno reintegro nella vita associativa dei soci in “stato inattivo”.

Esclusione

Il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione dei soci in caso di mancato versamento della quota associativa per tre (3) anni consecutivi.

ART. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Presidente
- 3) il Consiglio Direttivo
- 4) i Vicepresidenti
- 5) il Collegio dei Proviviri
- 6) i Referenti di MacroArea
- 7) il Segretario-Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito fatte salve le spese sostenute.

1) L’Assemblea

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo finanziario. Altre assemblee possono essere convocate dal Presidente su richiesta della metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

L’Assemblea delibera e formula direttive sull’andamento generale dell’Associazione. Ogni socio ordinario o ordinario *senior*, in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto ad un voto. I soci frequentatori possono designare collettivamente come loro rappresentante una persona che avrà diritto ad esprimere un solo voto. I soci candidati, osservatori, sostenitori ed onorari non hanno diritto di voto.

Ogni socio ordinario o ordinario *senior* può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio appartenente alla medesima Area; ogni delegato non può rappresentare più di tre soci.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, nominato in apertura dei lavori dal Presidente stesso anche fra i non soci. I verbali dell'Assemblea sono depositati nella sede organizzativa dell'Associazione, nonché pubblicati sul sito Internet nell'area riservata ai soci.

L'Assemblea elegge, tra i soci ordinari *senior* che abbiano fatto pervenire al Consiglio Direttivo la propria candidatura entro 7 giorni dalla data delle elezioni e nelle modalità indicate nel Regolamento attuativo del presente Statuto, il Presidente, i sei membri del Consiglio Direttivo e i loro supplenti, ed i tre componenti del Collegio dei Probiviri e i loro supplenti. I soci ordinari ed ordinari *senior* potranno esprimere tre preferenze, di cui almeno due dovranno essere relative a candidati della propria Area di appartenenza; il rappresentante dei soci frequentatori potrà esprimere tre preferenze, senza vincoli di Area.

Qualunque Assemblea è convocata con comunicazione del Presidente mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata a.r., Fax o messaggio di posta elettronica con notifica di lettura), che indicherà data, ora e luogo della riunione, tanto per la prima che per la seconda convocazione, e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

2) **Il Presidente**

Il Presidente dovrà essere scelto tra i soci ordinari *senior* provenienti da Area Ospedaliera verificata al momento della sua elezione. Se quest'ultima condizione viene meno durante il mandato, il Presidente decade automaticamente ed il vice Presidente dell'Area Ospedaliera ne assume temporaneamente la carica convocando l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente entro 60 giorni da quel momento.

Il Presidente resta in carica per tre anni ed in caso di rielezione non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Egli convoca e presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo; rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con firma libera.

Nei casi di estrema necessità ed urgenza, il Presidente potrà assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso per mezzo di posta elettronica con notifica di lettura o in occasione di una riunione che dovrà essere convocata nei trenta giorni successivi.

3) **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea e si riunisce con cadenza almeno semestrale.

I sei membri del Consiglio Direttivo eletti in Assemblea sono scelti tra i soci ordinari *senior* provenienti dall'area Ospedaliera per un numero di tre e tra i soci ordinari *senior* provenienti dall'area Servizi per un numero di tre; ognuno resta in carica per tre anni ed in caso di rielezione non può rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più membri, questi verranno sostituiti dai rispettivi supplenti e questi ultimi decadono dalla carica insieme agli altri.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione (fatti salvi quelli espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea) nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima, l'approvazione del Regolamento attuativo del presente Statuto e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno quattro membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono, senza diritto al voto, il Presidente uscente (*Past President*) ed il Segretario-Tesoriere.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax, messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima. L'avviso deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno dei lavori.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento attuativo del presente Statuto.

Le decisioni dei consiglieri, qualunque sia la modalità di assunzione, devono essere trascritte senza indugio a cura del Presidente nell'apposito libro. La relativa documentazione è conservata dall'Associazione.

Il Consiglio può delegare i propri poteri per il compimento di singoli atti o di categorie di atti e/o affidare lo svolgimento di specifici compiti ad uno o più soci ordinari o ordinari senior; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti. Ciascun socio ordinario o ordinario senior delegato riferisce al Consiglio Direttivo o, se richiesto, in Assemblea relativamente all'attività svolta.

4) **I Vice Presidenti**

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge tra i suoi membri 2 (due) Vice Presidenti, uno di Area Ospedaliera ed uno di Area Servizi, che restano in carica per una durata pari a quella del Direttivo e possono essere rieletti.

I Vice Presidenti assistono il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni secondo quanto disposto dal presente Statuto. Il Vice Presidente di Area Ospedaliera sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

5) **Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci ordinari *senior* eletti dall'Assemblea. Al suo insediamento, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente al proprio interno. Il Collegio può essere convocato dal suo Presidente, dal Presidente dell'Associazione

o da un membro del Consiglio Direttivo.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i componenti del Collegio; ogni decisione viene deliberata a maggioranza assoluta.

Il Collegio è chiamato ad esprimersi nel caso di controversie tra soci o tra questi e gli Organi dell'Associazione, ovvero qualora alcuni soci cagionino danno alla Associazione compiendo gravi inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento attuativo dello stesso e dalle delibere degli Organi dell'Associazione.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più membri, questi verranno sostituiti dai rispettivi supplenti e questi ultimi decadono dalla carica insieme agli altri.

Il Collegio può sanzionare i soci mediante:

- censura scritta,
- sospensione per un periodo di tempo non superiore ad 1 anno,
- espulsione.

Il socio interessato può fare opposizione entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Collegio dei Probiviri in riunione con il Presidente dell'Associazione ed un membro del Consiglio Direttivo, designato dai componenti dello stesso, valuterà il ricorso del socio e determinerà la sanzione definitiva. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i componenti del Collegio allargato come sopra; ogni decisione viene deliberata a maggioranza assoluta.

Per ogni riunione, viene redatto un verbale che deve essere depositato presso la segreteria della Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a tutelare e certificare il corretto svolgimento di tutte le votazioni che si svolgono in sede di Assemblea.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione, se non quelle esplicitamente previste.

6) **I Revisori dei conti**

Il Collegio dei Probiviri svolge anche le funzioni di Collegio dei Revisori dei Conti tra le quali, in particolare, il controllo sull'attività amministrativa e contabile dell'Associazione, l'esame del preventivo finanziario e la formulazione in un'apposita relazione delle proprie osservazioni e conclusioni in ordine al bilancio consuntivo.

7) **I Referenti di MacroArea**

I Referenti di MacroArea sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i soci ordinari o ordinari *senior*; possono, tuttavia, essere valutate auto-candidature da parte di soci ordinari o ordinari *senior*.

In occasione della nomina il Consiglio Direttivo stabilisce l'estensione del territorio di competenza di ogni Referente.

Ogni Referente di MacroArea promuove la figura dell'Ingegnere Clinico a livello locale, anche rappresentando l'Associazione nei confronti degli organi istituzionali locali, ed ha il compito di:

- favorire l'incontro e lo scambio culturale tra i diversi soci iscritti in ciascuna area,
- incentivare la partecipazione alla vita associativa attraverso l'organizzazione di riunioni, *meeting*, ovvero incontri a tema su problematiche di interesse comune,

- favorire l'iscrizione di nuovi soci,
- monitorare e riportare al Consiglio Direttivo la situazione locale in riferimento alle attività dell'Ingegneria Clinica.

I Referenti di MacroArea possono chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora vi sia la necessità di sottoporre specifiche problematiche di interesse rilevante. In tal caso, la partecipazione deve avvenire su approvazione del Presidente e previa motivata richiesta scritta.

8) **Il Segretario-Tesoriere**

Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari o ordinari *senior* ed ha i seguenti compiti:

- è responsabile delle attività di segreteria e fissa, in accordo con i membri del Consiglio Direttivo, la sede operativa della segreteria,
- coordina le procedure relative alle domande di ammissione all'Associazione e al cambio di Categoria, riferendo al Consiglio Direttivo cui spettano le decisioni finali,
- su delega del Presidente, effettua il pagamento, in contanti, con bonifico o assegno bancario, circolare o postale, di somme, dovute a qualsiasi titolo dall'Associazione con obbligo di richiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria,
- è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, riscuote le somme attribuite a qualunque titolo all'Associazione da soggetti pubblici o privati, con facoltà di rilasciare la relativa ricevuta o quietanza liberatoria,
- cura l'apertura di conti correnti postali o bancari e di deposito di qualunque tipo ed effettua qualunque operazione bancaria, sia di provvista che di utilizzo di fondi, chiedendo l' intestazione della relativa documentazione a nome dell'Associazione,
- è responsabile nei confronti dell'Associazione della regolare tenuta della contabilità e degli adempimenti di legge connessi all'attività economica dell'Associazione,
- predispose annualmente il bilancio consuntivo ed il preventivo finanziario, raccoglie il parere del Direttivo e lo espone all'Assemblea per l'approvazione,
- realizza all'inizio di ogni anno la campagna per la raccolta delle iscrizioni coordinandosi, se necessario, con i Referenti di MacroArea, riscuote le quote associative e sollecita tramite i Referenti di MacroArea i soci morosi.

Ogni Segretario-Tesoriere è responsabile degli adempimenti connessi in riferimento al tempo del mandato espletato, non essendo trasferibili responsabilità e oneri in occasione di successione di cariche, mandati e/o gestioni diverse.

Il Segretario-Tesoriere partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, nonché di ciascun tipo di Assemblea.

ART. 5 - COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE

Per il raggiungimento degli scopi sociali, con l'obiettivo di qualificare la professione di Ingegnere Clinico, l'Associazione tramite il Consiglio Direttivo definisce i criteri e le modalità per la certificazione su base volontaria di un Ingegnere Clinico. Il Consiglio Direttivo può, a questi fini, istituire una Commissione di certificazione utilizzando

anche professionalità esterne alla Associazione.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae le sue risorse economiche per lo svolgimento della propria attività:

- a) dal reddito del patrimonio;
- b) dai proventi delle attività commerciali e produttive marginali;
- c) dalle quote associative;
- d) dai contributi di Enti pubblici e privati;
- e) dalle oblazioni di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;
- f) da ogni altra entrata economico-finanziaria che concorra a incrementare l'attivo.

Non sono ricevibili dall'Associazione contributi che ne condizionino l'autonomia, l'attività e le finalità.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Durante la vita dell'Associazione le predette poste dovranno essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e finanziario decorre dal primo di gennaio e si conclude il 31 dicembre.

Entro il 30 maggio di ogni anno l'Assemblea dovrà ratificare il preventivo finanziario dell'anno in corso ed approvare il bilancio consuntivo di quello precedente; nei dieci giorni precedenti il preventivo finanziario e lo schema di bilancio consuntivo vengono depositati e messi a disposizione per la consultazione presso la sede organizzativa e pubblicati sul sito Internet nell'area riservata ai soci.

Il preventivo di gestione deve contenere le previsioni delle entrate e delle uscite per l'esercizio annuale in corso.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione ed il risultato economico dell'esercizio.

ART. 7 - SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

La sede legale ed amministrativa dell'Associazione è fissata in Roma.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite in Italia ed all'estero sedi secondarie, delegazioni o uffici.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e viene effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Non sono ammesse modifiche agli scopi dell'Associazione espressi nell'art. 1. Nel caso

in cui non fosse più riscontrata la legittimità e la realizzabilità di tali principi, il Consiglio Direttivo provvederà all'estinzione dell'Associazione con le modalità di cui all'art. 9.

L'Assemblea dei soci può apportare modifiche allo Statuto, purché:

- siano presenti, direttamente o per delega, i due terzi dei soci aventi diritto al voto;
- le modifiche siano inserite nell'ordine del giorno dell'Assemblea,
- le modifiche siano approvate almeno dai due terzi dei soci presenti in Assemblea.

ART. 9 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione dell'Associazione, verificatasi nei casi previsti dalla legge o decisa dalla maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto in Assemblea, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore e delibererà inoltre in ordine alla destinazione del patrimonio residuo.

ART. 10 - RINVIO

Per tutto quanta non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.